

PROCURA GENERALE

della Corte di Cassazione

Tampieri; RG 2357_2020; 611 c.p.p.

Ricusazione – giudice del dibattimento – anticipazione del giudizio - confisca

Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di ricusazione ex art. 37 c.p.p. avanzata nei confronti del giudice del dibattimento, dott.ssa X, nell'ambito di un procedimento penale a carico di X1, imputato del reato di cui all'art. 44 d.p.r. n. 380/2001 per una ipotesi di lottizzazione abusiva.

L'istanza di ricusazione veniva presentata, in buona sostanza e previa *reductio ad unum* della molteplicità delle argomentazioni svolte a sostegno della stessa, a causa della presenza, nel provvedimento di sequestro preventivo dell'area interessata alla lottizzazione, emesso ai sensi dell'art.

321, comma 2, c.p.p. dal giudice in questione (ad indicare la ragione giustificatrice delle esigenze sottese alla emissione del provvedimento) della espressione “in vista di una futura confisca” ex art. 44 d.p.r. n. 380/2001; tale espressione contenuta nel provvedimento di sequestro emesso dal giudice del dibattimento si configura, a dire del ricorrente, come una palese anticipazione di giudizio, in violazione dell'art. 37 c.p.p. lett. b), laddove si prevede la possibilità di ricusare il giudice “*se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione*”.

La Corte di Appello, con il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione, previa valutazione degli atti allegati alla stessa e della memoria difensiva a sostegno della medesima depositata in data 5.12.2019, escludeva che l'espressione usata potesse configurarsi come anticipazione di valutazione sul merito della

questione sottoposta al suo esame e oggetto dell'imputazione e quindi anticipazione della futura decisione giurisdizionale; l'uso dell'espressione era da intendersi come meramente ripetitivo del dettato normativo di cui al comma 2 dell'art. 321 c.p.p., laddove prevede la possibilità che il giudice possa disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

L'uso dell'espressione "futura confisca" deve pertanto ritenersi del tutto equivalente alla espressione "possibile confisca" ad esito della valutazione circa la responsabilità penale per il fatto contestato; d'altra parte l'espressione in parola contenuta nel provvedimento di sequestro appare del tutto neutra rispetto alla valutazione della responsabilità, essendo il provvedimento stato emesso in ambito processuale, prima di ogni valutazione del merito della vicenda.

Il ricorso, previa ricostruzione in fatto, si articola in 4 motivi e una conseguenziale questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al motivo n. 1) – si contesta la violazione di legge ex art. 125, comma 3, c.p.p. per omessa motivazione in relazione alle difese svolte dal ricusante, così come patrocinato.

Risulta invece, in modo del tutto difforme da quanto affermato nel predetto motivo, che le memorie difensive e le argomentazioni ivi contenute (in ispecie) quella del 5.12.2019 siano state ampiamente considerate e valutate; trattandosi di memorie a sostegno delle argomentazioni già ampiamente sviluppate, non è ipotizzabile un obbligo processualmente sanzionato di esaminare ogni singola questione a confutazione, quando l'impianto motivazionale, come nel caso di specie, prende in considerazione proprio il contenuto dell'istanza.

Diversamente, si dovrebbe ipotizzare un obbligo di motivazione anche con riferimento ad ogni questione ripetitiva, in violazione del principio di speditezza ed economia processuale.

Quanto al motivo n. 2 – si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al non consentito uso del termine “futura confisca”.

Il motivo rimanda proprio al fulcro argomentativo del provvedimento impugnato, la motivazione del quale è incentrata proprio nella dimostrazione che l’uso di tale termine non può essere assimilato ad una anticipazione indebita di giudizio, ma costituisce una espressione neutra priva di qualsivoglia valutazione nel merito ed ancorata unicamente al dato normativo che facoltizza il provvedimento di confisca e in certi casi lo configura come obbligatorio.

Appare ampiamente motivato come tale mera indicazione non involga e non possa involgere alcuna valutazione del merito, limitandosi a identificare la confisca come futura ovvero possibile ovvero consentita, qualora si giunga ad una dichiarazione di responsabilità; nell’uso dell’espressione non vi è alcuna anticipazione di giudizio, che è il solo dato che possa rilevare al fine di ritenere fondata l’istanza di ricusazione; né sembra rilevante che si sia fatto riferimento a precedenti della Corte di legittimità che l’estensore del ricorso non ha rinvenuto nei medesimi termini, ma che sono agevolmente reperibili nelle decisioni massimate (e negli stessi termini virgolettati di cui al ricorso; cfr., per tutte, la sent. Sez. 6, Sentenza n. **43965 del 30/09/2015** Cc. (dep. 30/10/2015) Rv. 264985 – 01; *in tema di ricusazione, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione solo quando l'esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della causa di ricusazione in questione in relazione alla condotta del Presidente del Collegio che aveva rivolto ad un teste ripetute ed incalzanti domande su una circostanza di rilievo relativa ad una complessa vicenda processuale).*

L'argomentazione è chiara ed è supportata con i precedenti reperibili, negli stessi termini, tra le decisioni massimate.

Quanto al motivo n. 3 – si contesta violazione di legge con riferimento alla falsa applicazione dell'art. 47, comma 1, lett. b) c.p.p. (*rectius* art. 37) con riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale e Corte EDU in materia.

Il motivo è del tutto inconferente e generico con riferimento ai valori della terzietà e dell'imparzialità della giurisdizione, in quanto riferito a norma del tutto diversa (art. 34, comma 1, c.p.p.) e ripropone comunque le medesime argomentazioni di cui al motivo n. 1.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale –

La questione appare manifestamente infondata e già presa in considerazione dalla Corte con riferimento alla materia generale di cui al capo VII del libro I, peraltro in un caso ben più pregnante di quello qui in trattazione, trattandosi di diversa qualificazione giuridica del fatto, che comunque è stata ritenuta inidonea a delineare una anticipazione di giudizio: cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52088 del 25/10/2018 Cc. (dep. 19/11/2018) Rv. 275516 – 01; *È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice che, in sede di deliberazione incidentale, abbia assegnato al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella attribuita dal pubblico ministero, in quanto la valutazione della corretta qualificazione della condotta descritta nel capo di imputazione, anche quando comporta la contestazione di un'aggravante in precedenza non contestata non costituisce un'anticipazione del giudizio poiché interviene a prescindere dalla valutazione delle prove, senza implicare la verifica della sussistenza del fatto contestato e della sua attribuzione all'imputato.*

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

(dott. LUCA TAMPIERI)

